ALLEGATO B)

Servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche del servizio del direttore operativo e della contabilità dei lavori in fase di esecuzione, dell'immobile ubicato nel Comune di Città di Castello in Largo Monsignore Giovanni Muzi 5 "*Lavori di riparazione dei danni causati dal sisma 2016 dell'immobile di proprietà regionale ex ospedale San Florido (porzione storica)"*

C.U.P. I12C21000330001 C.I.G. 9718743071

SCHEMA DI CONTRATTO

La **Regione Umbria – Giunta regionale,** con sede in Perugia, Corso Vannucci n. 96 – codice fiscale 80000130544 e partita I.V.A. 01212820540, di seguito denominata "Committente", nella persona di ……. nato/a a …… (Provincia) il ……..……, il/la quale interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente del Servizio Demanio, patrimonio e logistica ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Umbria - Giunta Regionale,

E

l'**operatore economico** …….…., avente recapito professionale in ……..…… (Prov. …), via/piazza…….…… n. …… (C.A.P. ……..), codice fiscale n. ……..…….e partita I.V.A. n. ……..……., iscritto presso …….……., di seguito definito "Aggiudicatario", nella persona di …….., nato a ……., il ……..…, in qualità di ……., autorizzato alla stipula del presente contratto.

Premesso che:

- Il Commissario Straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, ha emanato l'ordinanza n.129 del 13 dicembre 2022, recante *"Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria"*, nonché l'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo.
- L'Allegato B alla suddetta ordinanza commissariale n. 129/2022, concernente il *"Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria", approvato al comma 2 dell'art. 1 della stessa ordinanza, contiene, tra gli altri, il seguente intervento per il quale è previsto che la Regione Umbria svolga il ruolo di "soggetto attuatore"*:

ID Opera	CUP	Comune	Intervento	Ente Proprietario e Soggetto Attuatore	Importo programmato
custom_50	I12C21000330001	Città di Castello	Ospedale San Florido (porzione storica)	Regione Umbria	€ 3.000.000,00

- è necessario acquisire il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori della predetta opera, da trasmettere all'USR Umbria per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm. e ii. (di seguito anche solo "Codice");

PREMESSO CHE

a) con Determina Dirigenziale a contrarre n. …… del …… è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi inerenti la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione operativa e contabilità dei lavori in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Ordinanza n. 109/2020, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis del D.L. 189/16, per le motivazioni indicate nella medesima Determina a contrarre, con invito di almeno dieci operatori economici e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del Decreto Legge n.189/2016, così come indicato nella Circolare del Commissario Straordinario n. 2594 del 27/01/2021;
b) la Regione Umbria, con propria Determinazione Dirigenziale n. ….. del …….., ha affidato a favore dell'aggiudicatario il servizio di architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direttore operativo e della contabilità dei lavori in fase di esecuzione, dei lavori di riparazione dei danni causati dal sisma 2016 dell'immobile di proprietà regionale ex ospedale San Florido (porzione storica) ubicato a Città di Castello in largo Monsignore Giovanni Muzi n. 5;
c) l'aggiudicatario, sottoscrivendo il contratto, dichiara che quanto risulta dallo stesso e dalla documentazione tecnica di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione da eseguire e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, compresa l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. L'esecuzione del Contratto è, pertanto, regolata:

   a) dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale dalle clausole dello stesso, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

   b) dagli elaborati tecnici e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'aggiudicatario relativamente alle attività e

prestazioni contrattuali;

c) dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – nelle parti in cui lo stesso risulti residualmente ancora applicabile al contratto del quale si tratta – e dalle altre disposizioni normative, anche speciali, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'aggiudicatario nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate in tale sede da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Committente.

ARTICOLO 2
Oggetto

1. La Regione Umbria affida il contratto descritto in epigrafe a seguito dei recenti eventi sismici del 2016, con le modalità richiamate negli elaborati tecnici.

2. L'incarico affidato è relativo a alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

a) elaborazione della Progettazione Definitiva, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
b) elaborazione della Progettazione Esecutiva redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
d) partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del Decreto Legge n. 189 del 2016;
e) il progettista incaricato dovrà predisporre gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;

3. si evidenzia che, stante la particolarità dell'intervento – lavori di riparazione dei danni causati dal sisma 2016 - la progettazione strutturale dovrà essere finalizzata al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione del bene stesso e prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche e architettoniche del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali;

4. il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla Procedura negoziata con offerta assunta al protocollo della Regione Umbria numero …. del …….., le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali dell'aggiudicatario incaricato.

5. La progettazione dovrà essere redatta:

a. La progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del *"Prezzario unico del cratere del Centro Italia"*, di cui all'Ordinanza Speciale n. 126 del 28 aprile 2022 recante *"Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"*. Per le lavorazioni ivi non previste dovrà essere utilizzato il Prezzario della Regione Umbria vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 (Ord. Comm. n. 126/2022 art. 1 comma 6);
b. La progettazione dovrà rispettare i CRITERI AMBIENTALI MINIMI di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 50/2016, così come definiti dal Decreto 23 giugno 2022 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie

Generale n. 183 del 06/08/2022.

6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura negoziata il servizio opzionale di direzione operativa e della contabilità dei lavori in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 157 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3
Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

1. Il presente contratto, a misura, ha ad oggetto un contratto per le prestazioni e/o i servizi relative alla progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

2. Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riepilogato nel seguente quadro sinottico.

Prestazioni normali (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) compensi e spese conglobate.

Progettazione Definitiva	€	82.477,48
Progettazione Esecutiva	€	53.374,87
Spese e Oneri Accessori per Progettazione Definitiva, Esecutiva e CSP	€	19.256,07
Totale	**€**	**155.108,42**

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del ……. % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data ……., ed ammontano complessivamente a € ……. (euro……./00) salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

3. I predetti corrispettivi si riferiscono alla prestazione resa a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati quantificati a proprio rischio dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

5. L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

6. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa necessaria in genere per eseguire le prestazioni da realizzare secondo quanto prescritto dal presente contratto, nonché la garanzia prevista, le spese generali e l'utile d'impresa.

7. Il corrispettivo per la fornitura sarà liquidato entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

a. Ai sensi dell'Art. 35 comma 18 del Codice, così come modificato dall'art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, è prevista una anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg. dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

b. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva, il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg. dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 2.

c. Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: E96KXC.

8. Il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

9. L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al presente contratto; in difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Resta tuttavia inteso che, per nessun motivo ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni e lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'aggiudicatario che interromperà arbitrariamente e/o unilateralmente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti dalla Regione Umbria e da terzi.

ARTICOLO 4

Obblighi dell'Aggiudicatario

1. L'aggiudicatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico dell'aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. L'aggiudicatario è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. L'aggiudicatario è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, l'aggiudicatario, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.

ARTICOLO 5

Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi

1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

2. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi

indicato.

3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

4. Non è ammessa la revisione dei corrispettivi, salvo quanto previsto all'Art. 20 (Revisione Prezzi) del Capitolato descrittivo e prestazionale.

ARTICOLO 6

Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe

1. Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale, è definito complessivamente in **90 giorni** (novanta), naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione dei progetti nei vari livelli da parte della Stazione appaltante ed eventuali aggiornamenti e recepimento prescrizioni, così suddivisi:

   a. progettazione Definitiva: **60 giorni** (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP con sospensione per il tempo necessario all'esecuzione delle prove ed indagini utili all'esecuzione della progettazione.

   b. progettazione Esecutiva: **30 giorni** (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;

   c. eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del Decreto Legge n. 189 del 2016: **10 giorni** (dieci) naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;

   d. eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della validazione del progetto: **10 giorni** (dieci) naturali e consecutivi.

2. Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica che le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di progettazione (art. 26 del Codice) e la validazione del progetto esecutivo, nonché i tempi necessari per l'ottenimento dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione.

3. Si precisa che:

   a. i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 5 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;

   b. è prevista una interruzione dei termini per l'espletamento dell'affidamento e successivamente dell'esecuzione delle indagini e prove utili all'esecuzione dell'incarico. È prevista una sola interruzione per l'esecuzione delle stesse, che verrà stabilita attraverso apposito verbale. La ripresa dell'attività di progettazione avverrà a seguito di verbale di ripresa;

   c. il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

   d. nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 5.

4. Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

ARTICOLO 7

Protocollo di legalità

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'aggiudicatario conferma di accettare, come in effetti accetta, le clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra la

Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ed in particolare, di conoscere ed accettare espressamente e senza alcuna riserva:

a. di assumere l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere;

b. che le imprese sono tenute ad accettare esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo descritto in epigrafe (la cui copia viene integralmente allegata alla presente), ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati agli articoli 5 e 6 del Protocollo;

c. che l'obbligo di conferimento dei dati sussiste relativamente a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'Appaltatore, dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti;

d. di impegnarsi ad inserire nei propri contratti – e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1.3 del Protocollo;

e. che i dati di cui al punto precedente sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti;

f. che tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese sono tenuti ad accettare esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al relativo articolo 8;

g. che l'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle imprese ed alle variazioni dei predetti assetti, per tutta la durata del Protocollo;

h. che la trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari delle imprese interessate, verso il Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, la Stazione appaltante;

i. che l'obbligo di iscrizione nell'Anagrafe è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle imprese e che sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (contratti di affidamento e subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;

j. che, fermo restando l'obbligo di conferimento nell'Anagrafe con le modalità precisate all'art. 7 del Protocollo, sussiste sempre l'obbligo di ricorrere ad operatori economici iscritti nell'apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe e che non si può procedere alla stipula di detto contratto o all'autorizzazione di subcontratti qualora la procedura della Struttura non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe e che inoltre un analogo divieto fa capo a tutti i soggetti della Filiera;

k. che il contratto d'appalto ed i relativi subcontratti sono tutti soggetti alla presente clausola risolutiva espressa, ai sensi della quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe. Il soggetto deputato alla stipula effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e nei predetti casi comunica senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono. Nel caso di soggetti diversi dalla Stazione appaltante l'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante;

l. che qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto o dei correlativi

subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe, il contratto o i relativi subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del soggetto che li ha stipulati, mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo. Detto soggetto procede alle conseguenti comunicazioni ai fini dell'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della risoluzione del contratto nell'Anagrafe;

m. che le previsioni del Protocollo riguardanti l'assoggettamento del contratto e dei relativi subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità indicate nelle Linee-guida richiamate dal Protocollo, si applicano anche ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della Filiera delle imprese, la Stazione appaltante si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre all'Appaltatore l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011;

n. che la Stazione appaltante, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.;

o. che la Stazione appaltante, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.;

p. che nella documentazione contrattuale viene espresso il riferimento al Protocollo, quale documento che deve essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera;

q. che l'Appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione;

r. che l'Appaltatore si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26.07.2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto;

s. che tutti gli operatori economici della Filiera delle imprese sono tenuti ad assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

t. che trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto dell'articolo 80 dello stesso decreto legislativo;

u. che l'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dalla Stazione appaltante ai fini della revoca degli affidamenti.

ARTICOLO 8

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010, sono ……;

3. L'aggiudicatario delega ad operare sul conto di cui al comma precedente il/i sotto indicato/i soggetto/i:

……..;

..……;

4. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare ogni successiva modifica ai dati sopra riportati, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, Legge 136/2010.

5. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9-bis, Legge 136/2010.

6. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

7. L'aggiudicatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Umbria ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa.

8. La Regione Umbria verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

9. Con riferimento ai subcontratti, l'aggiudicatario si obbliga a trasmettere alla Regione Umbria oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, D.lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. E' facoltà della Regione Umbria richiedere copia del contratto tra l'aggiudicatario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 e di cui all'articolo 6 della Legge 136/2010.

ARTICOLO 9

Penali

1. Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

2. Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

3. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

4. In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 0,10% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 20%.

5. L'importo derivante dall'applicazione di penali, sanzioni e spese sostenute in danno dal Committente verrà detratto dai pagamenti dovuti all'aggiudicatario o da eventuali crediti vantati

dallo stesso, salva l'escussione della cauzione definitiva.

6. Le percentuali indicate al comma 4 si applicano altresì ai fini dell'accelerazione, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni bis), recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108;

7. In caso di penali si applica quanto indicato all'Art. 21 - RITARDI, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 10
Garanzia definitiva e garanzie ulteriori

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/016, ha costituito a favore del Committente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

2. L'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 103, D.lgs. n. 50/2016, ha prestato la cauzione, recante n. _____del_____e rilasciata da_____, per un importo pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€_____/_) per un importo totale pari ad €_____, e presentato la documentazione necessaria per la firma del Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'aggiudicatario.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, la restante parte sarà svincolata come previsto dall'art. 103, comma 5.

6. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.

ARTICOLO 11
Riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Reg. UE 2016/679 e di cui al D.lgs. 196/2003 s.m.i., nonché in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio in oggetto, l'aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, è designato dalla Regione Umbria quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, anche sensibili.

2. L'aggiudicatario si impegna a:
   a. trattare tutti i dati personali che gli verranno comunicati dagli interessati, dal Committente da altre Autorità interessate per le sole finalità connesse allo svolgimento della fornitura, in modo lecito e secondo correttezza;
   b. nominare per iscritto tutti gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

c. garantire la riservatezza di tutti i dati e di tutte le notizie e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere, comunque acquisite e/o che gli verranno trasmesse dagli interessati in conseguenza delle forniture, impedendone l'accesso a chiunque (con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento), nonché la diffusione a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta della Regione Umbria;

d. tener conto di eventuali successive comunicazioni della Regione Umbria in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.

3. A tale scopo l'aggiudicatario adotta:

a. modalità di esecuzione della fornitura coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici;

b. misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

c. tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

4. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

5. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Umbria

6. In ogni caso la Regione Umbria aderendo al Contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'aggiudicatario dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'aggiudicatario alla Regione Umbria nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

7. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

8. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ARTICOLO 12

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'aggiudicatario dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. L'aggiudicatario è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Regione Umbria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del Contratto.

3. L'appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa allegata che tiene indenne la stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori e sino alla durata della garanzia di tre anni da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che portino al danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti, per un massimale corrispondente all'importo di contratto per opere in corso di realizzazione/realizzate, e con un massimale di € …… (diconsi Euro ……./00) per opere preesistenti.

4. L'aggiudicatario si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose della

Regione Umbria e/o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della prestazione ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando la Regione Umbria da ogni responsabilità. A tale scopo, l'aggiudicatario ha costituito idonea polizza assicurativa allegata che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro …….. per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i …… (……..) mesi successivi alla cessazione delle attività appaltate, e prevede la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c..

5. Resta inteso tra le Parti che la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Regione Umbria. Pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con riscossione della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

6. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

7. Qualora l'aggiudicatario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Regione Umbria resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario.

8. Qualora l'aggiudicatario non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dagli elaborati tecnici e da tale comportamento derivassero problemi ai dipendenti della Regione Umbria, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.

9. Come specificato, l'aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal proprio personale.

10. L'aggiudicatario, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della Regione Umbria, in contraddittorio con i rappresentanti dell'aggiudicatario.

11. In caso di assenza dei rappresentanti dell'aggiudicatario, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Regione Umbria senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

ARTICOLO 13

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 108 del D.lgs 50/2016, il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata AR o altro mezzo avente pari efficacia legale anche nei seguenti casi:

a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore ad € ……..;
c) violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei crediti;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione il Committente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. Ai sensi, dell'art. 110, D.lgs. n. 50/2016 resta nella facoltà del Committente interpellare progressivamente i partecipanti alla originaria procedura di gara.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo …….

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'aggiudicatario.

ARTICOLO 14
Recesso

1. È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice recedere, ex art. 1671 del codice civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se già è stata iniziata la prestazione contrattuale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm. e ii., l'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre diritto di recedere qualora il contratto di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e l'aggiudicatario della presente gara non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

3. Il recesso da parte dell'Affidatario, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

4. La Regione può altresì, recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (giorni) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo avente pari efficacia legale in presenza di giusta causa.

ARTICOLO 15
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

3. L'aggiudicatario sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

4. Gli obblighi, assunti dall'aggiudicatario in sede di formulazione dell'offerta, nonché il contenuto dell'eventuale accordo raggiunto dal medesimo con le Organizzazioni Sindacali e finalizzato ad armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, costituiscono parte integrante ed efficace del presente Contratto. Il loro inadempimento comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5. L'aggiudicatario dovrà certificare alla Regione Umbria l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si

tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. La Regione Umbria verificherà la regolarità contributiva dell'aggiudicatario secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. 69/2013-L. 98/2013.

ARTICOLO 16
Brevetti e diritti d'autore

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni impiegati per l'erogazione del servizio, l'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima si impegna ad informare prontamente l'aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al presente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Committente quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni già erogate.

ARTICOLO 17
Cessione di credito e di contratto

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'aggiudicatario nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'aggiudicatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'aggiudicatario anche in ordine ad ordini di acquisto diversi.

2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'aggiudicatario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

3. La cessione del Contratto è vietata, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 18
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico a del Committente.

2. L'aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'aggiudicatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/72.

ARTICOLO 19
Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 133, comma 1, lettera e), D.lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e il Committente è competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

ARTICOLO 20
Responsabile del procedimento

Il Committente ha nominato con Determinazione Direttoriale n. 1625 del 15/02/2023, l'Ing. Tino Gaggio, responsabile della Sezione Demanio e Patrimonio del Servizio Demanio, Patrimonio e Logistica quale responsabile unico del procedimento.

ARTICOLO 21
Allegati

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del Contratto, anche se non materialmente collezionati, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta i seguenti documenti: elaborati tecnici e l'Offerta Economica dell'aggiudicatario.

2. Si riportano di seguito gli elaborati minimi richiesti per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto di servizi tecnici, sarà ricompreso ogni elaborato utile all'ottenimento dei permessi e all'esecuzione dei lavori.

Elenco elaborati:

- REL.01_relazione generale;
- REL.02_relazione storica artistica;
- REL.03_relazione illustrativa sugli interventi eseguiti sull'immobile e sulle scelte progettali;
- REL.04_relazione geotecnica;
- REL.05_analisi vulnerabilità sismica;
- REL.06_asseverazione sul nesso di causa effetto danni-sisma;
- REL.07_relazione paesaggistica;
- REL.08_schema di contratto;
- REL.09_capitolato speciale di appalto;
- REL.10_crono programma dei lavori

Elaborati dello stato di fatto:

- SF.01_inquadramento urbanistico e ricognizione vincoli;
- SF.02_rilievo architettonico quotato;
- SF.03_rilievo del quadro fessurativo con indicazioni dei coni ottici delle prese fotografiche;
- SF.04_piano preliminare delle indagini – secondo le scadenze e le modalità indicato nel disciplinare di gara, debitamente motivato;
- SF.05_rilievo strutturale/materico, con indicazione delle prove sui materiali eseguite;
- SF.06_planimetria pianta ai piani in scala 1:50 o 1:100;
- SF.07_prospetti in scala 1:50 o 1:100;
- SF.08_sezioni in scala 1:50 o 1:100;
- SF.09_particolare costruttivi in scala adeguata;
- SF.10_documentazione fotografica del danno.

Elaborati dello stato di progetto

- SP.01_planimetria ai piani in scala 1:50 o 1:100;
- SP.02_prospetti in scala 1:50 o 1:100;
- SP.03_sezioni in scala 1:50 o 1:100;
- SP.04_particolare costruttivi in scala adeguata;
- SP.05_relazione tecnica strutture;

- SP.06_relazione sui materiali;
- SP.07_relazione sulle fondazioni;
- SP.08_relazione geotecnica;
- SP.09_fascicolo dei calcoli;
- SP.10_fascicolo dell'opera;
- SP.11_validazione dei calcoli;
- SP.12_valutazione della sicurezza;
- SP.13_piano di manutenzione delle strutture;
- SP.14_analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti;
- SP.15_piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione art. 100 D.lgs. n. 81/2008;
- SP.16_ogni ulteriore elaborato utile richiesto dall'USR (o dalla conferenza dei servizi) per l'espletamento delle verifiche e del rilascio dei pareri comunque denominati.

Elaborati contabili (redatti apportando le necessarie specifiche affinché risulti evidente l'U.S. e la relativa proprietà di riferimento)

- EC.01_computo metrico estimativo lavori, redatto secondo le linee guida del Commissario Straordinario per la ricostruzione;
- EC.02_stima sommaria dei costi della sicurezza;
- EC.03_analisi nuovi prezzi (eventuale);
- EC.04_elenco prezzi unitari;
- EC.05_quadro economico generale;
- EC.06_determinazione costo della manodopera;
- EC.07_Quadro economico spese tecniche.

3. Ciascun elaborato dovrà essere presentato in formato digitale, dovranno inoltre essere presentate n. 2 (due) copie di cortesia in formato cartaceo.
4. Gli elaborati digitali dovranno essere nominati come descritto al precedente punto del presente capitolato. Per un singolo elaborato possono essere presentati più file, ciascuno dei quali deve ottemperare le caratteristiche sottocitate, in caso di più files dello stesso elaborato dovranno essere nominati come segue: REL.01a – REL.01b,….ecc.
5. Tutti i files devono essere in formato editabile, dwg, pdf, firmati digitalmente dal progettista/tecnico competente redattore del documento in oggetto e dal capogruppo. Non sono consentiti pdf contenenti tipologie diverse di relazioni e/o elaborati. I documenti grafici dovranno essere in formato massimo A1 in altezza (594 mm) e A1 estendibile fino ad un rapporto di 16/9 in larghezza (1495 mm). Ciascun file deve avere la dimensione massima di 25 MB.

ARTICOLO 22
Proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.
2. L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.
3. Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'aggiudicatario in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.
4. La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

ARTICOLO 23

Prestazioni opzionali

1. Il Committente si riserva di procedere al successivo affidamento dei seguenti servizi opzionali, previsti nel Capitolato di gara:

PRESTAZIONI OPZIONALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

a. Direttore Operativo	€ 21.006,63
b. Contabilità dei Lavori	€ 20.114,36
Totale	**€ 41.120,99**

2. I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del ……. % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data ……., ed ammontano complessivamente a € ……. (euro……./00) salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

5. Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

6. l'aggiudicatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

7. L'Ente committente può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, entro la data di aggiudicazione dei Lavori. Fino alla scadenza del predetto termine l'aggiudicatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito dagli atti di gara.

8. L'Ente committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento della prestazione opzionale: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se l'aggiudicatario accetti comunque di assumere l'incarico.

Letto, approvato e sottoscritto

L'AGGIUDICATARIO IL COMMITTENTE